

2. CHIARIMENTI INL SUI PROVVEDIMENTI DI INTERDIZIONE AL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI

L'INL, con nota n. 5944/2025, ha fornito chiarimenti in ordine all'emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto.

La richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell'autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l'indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice.

Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione dell'azienda.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi e insalubri a cui è esposta la lavoratrice (quali, ad esempio, stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, conduzioni di macchine utensili).

La richiesta di interdizione al lavoro necessita che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'art. 17, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 151/2001:

"b) le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12".

L'art. 18, comma 7, D.P.R. n. 1026/1976, sancisce che il provvedimento di interdizione, da emanarsi entro 7 giorni *"dalla ricezione della documentazione completa"* (cfr. art. 18, comma 2), costituisce il presupposto necessario affinché la lavoratrice si astenga dal lavoro.

Si precisa che il termine di 7 giorni per l'adozione del provvedimento di interdizione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa e, quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa.

Qualora l'istanza pervenuta risulti carente dello stralcio del DVR, ovvero della dichiarazione del datore di lavoro oppure in caso di mancato riscontro alla richiesta dell'ITL, al fine di tutelare la lavoratrice madre in attesa dell'emanazione del provvedimento, l'ITL valuterà l'opportunità di attivare tempestivamente un accertamento *in loco* per verificare la sussistenza dei requisiti utili all'emanazione del provvedimento interdittivo. *In extrema ratio,*

potrà essere disposta un'attività ispettiva *ad hoc*, previo coordinamento con la vigilanza tecnica.

Attività pericolose

La nota INL allega, al fine di agevolare l'istruttoria amministrativa, le attività lavorative che risultano particolarmente pericolose e faticose (elenco non esaustivo):

- lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano a una posizione particolarmente affaticante o scomoda;
- lavori su scale e impalcature mobili e fisse, con pericolo di caduta;
- trasporto e sollevamento di pesi;
- lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esiga sforzo;
- uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
- lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria;
- lavori a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto;
- lavori che espongono a temperature troppo basse o troppo alte;
- lavoro notturno.